

Il/la sottoscritto/a _____, docente in servizio presso _____, con riferimento, alle norme di cui al Decreto Legge n. 24 del 24.03.2022 ed alle successive circolari applicative, denuncia quanto segue:

In particolare, per quanto previsto all'art. 8, comma 4, è stato introdotto un nuovo concetto di "inidoneità temporanea" al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai CCNL di riferimento, pertanto palesemente illegittimo. È noto che l'accertamento di inidoneità temporanea alle mansioni avviene solo attraverso l'analisi delle commissioni mediche territoriali ed in seconda istanza attraverso le commissioni mediche centralizzate. Non si vede quale supporto giuridico e logico soggiaccia a questa invenzione del docente temporaneamente inidoneo.

Inoltre, si rammenta che la inidoneità del docente temporanea, quando non è assoluta, per ragioni ad esempio di malattia, è relativa alle sole mansioni. Pertanto riportandosi al CCNL del 25.06.2008 all'art. 2 comma 4 e successiva domanda di utilizzo ai sensi art 2 comma 2 lettera A con riferimento al precedente disposto di cui all'art. 17 CCNL del 29.11.2007, si sottolinea che il docente, di concerto con il dirigente, dovrà essere adibito a mansioni diverse, ma sempre collegate al proprio specimen di docente, eventualmente con l'individuazione di un progetto.

A titolo esemplificativo, a seguire, un elenco di attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, che potrebbero essere finalizzate all'utilizzo del personale inidoneo temporaneamente:

- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Come è intuibile ed evidente, al dirigente è sottratta qualsiasi competenza in riferimento alla variazione dell'orario di lavoro, ovvero all'uso del personale docente considerato temporaneamente inidoneo.

Pertanto si invita formalmente anche alla disapplicazione delle note ministeriali che con illegittimità palese attribuiscono ai dirigenti il potere di dimensionare il docente, di adibirlo a funzioni cui non è destinato e, in aggiunta, inventarsi variazioni di orario in contrasto con lo statuto dei lavoratori, con la Costituzione, con la contrattazione collettiva di riferimento e con la ragione prima di ogni cosa.

Pertanto si chiarisce che si impugna fin d'ora ogni eventuale provvedimento dirigenziale che si orienti al dispregio dell'intero portato normativo alla base della normativa giuslavoristica e della contrattazione collettiva del comparto scuola, che preveda il demansionamento dei docenti ovvero la modifica degli orari di lavoro, preannunciando azioni legali risarcitorie.

Ad ogni buon fine si allega il testo della comunicazione inviata dal Sindacato FISI alla Pubblica Amministrazione alle cui considerazioni giuridiche ci si riporta.

Luogo, data e firma